



COMUNE DI MONTECALVO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

N. 140 REG. GENERALE

DATA 27 MAR. 2021

DETERMINAZIONE

DEL SERVIZIO: FINANZIARIO

**ECONOMICO - FINANZIARIO, ECONOMATO, TRIBUTI,
COMMERCIO E CENTRO UNICO DI SPESA**

n. 65 del 26.03.2021

Oggetto: Costituzione Fondo Ricorse Decentrate - anno 2021 . (CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

Vista la disposizione Sindacale n. 1 del 01.06.2019, con la quale è stato attribuito l'incarico di responsabile del Servizio in epigrafe;

Premesso che:

- ⇒ il D.Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- ⇒ la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;
- ⇒ le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico - finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- ⇒ le modalità di determinazione in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
- **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- ⇒ la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018.

Tanto premesso

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue: *“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).*

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

Visto che:

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su cui la scelta appartiene all'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di*

bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15".

- l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato".

Visto, ancora che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno **2021**;

Richiamate:

- la determinazione del Settore AA.GG. n. 137 del 27.12.2018, ad oggetto: *Costituzione Fondo Ricorse Decentrate - anno 2018*;
- la determinazione di questo Settore n. 108 del 02.12.2019, ad oggetto: *Costituzione Fondo Ricorse Decentrate - anno 2019*;
- la determinazione di questo Settore n. 76 del 14.07.2020, ad oggetto: *Costituzione Fondo Ricorse Decentrate - anno 2020*;

Preso atto che, all'attualità, non sono ancora determinabili eventuali economie derivanti dalla liquidazione dei precedenti contratti decentrati;

Rilevato che, occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 nel rispetto delle norme sopracitate.

Dato atto che:

la quantificazione delle risorse per l'anno 2021, è effettuata tenendo conto di quanto stabilito dal nuovo CCNL 2016/2018, ed in particolare:

- sono state riportate le risorse stabili di cui indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno **2021**, pari ad **€ 34.188,00**;
- le stesse sono state incrementate, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a), b) e c):
 - dell'importo su base annua di **€ 83,20** e per un totale di **€ 1.872,00**;
 - dell'importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono state calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi (01/01/2016, 01/01/2017 e 01/04/2018) per un importo pari a **€ 498,24**;

- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità, quantificato in € 4.218,34.
- sono state inserite le risorse variabili, così come previsto rispettivamente dall' art. 67 CCNL 2016/2018, comma 3 lett. e) e dall'art. 68 comma 1, ultimo periodo:
 - ♦ degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo, pari ad € =====;
 - ♦ non sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile € =====;
 - ♦ le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, pari ad € 15.000,00;
 - ♦ le risorse disciplinate dall'art. art. 68 comma 4 del CCNL 2016/2018, da definire in sede di contrattazione sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, quantificate nella misura massima in € =====.

Dato atto che, tra le risorse che vengono rese disponibili sulla base di specifiche previsioni di legge rientrano gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016, che possono essere riconosciuti a determinato personale sulla base di criteri definiti da apposito regolamento. I suddetti, secondo quanto da ultimo sostenuto dalla Corte Conti Sezioni Riunite n. 6 del 10 aprile 2018, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017 e quindi esclusi dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio, in quanto la Legge 205/2017 ha previsto che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio, allocate in specifici capitoli di spesa previsti per i singoli lavori, servizi o forniture. Pertanto, queste sono diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all'erogazione di compensi accessori al personale.

Dato atto che, tra le risorse che vengono rese disponibili sulla base di specifiche previsioni di legge rientrano le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 1, c. 1091, L. 30.12.2018, n. 145 relative agli incentivi per il potenziamento della riscossione dei tributi comunali;

Vista la deliberazione Commissariale n. 01 del 27.05.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio 2019/2021, nel quale tra le spese di personale sono comprese le suddette risorse.

Vista la deliberazione Commissariale n. 5 in data 27.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;

Vista la deliberazione Consiliare n. 17 in data 09.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Preso atto che all'attualità questo Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2021/2023;

Tenuto conto che, il Fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, così come modificato dalla Legge 147/2014 e della Legge 160/2016.

Dato atto che, nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2020 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto: *"Controlli in materia di contrattazione integrativa"*.

Ritenuto, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2021, nell'ammontare complessivo pari ad € 36.558,24 per risorse stabili ed € 15.000,00 per risorse variabili, come da prospetto **"Fondo risorse decentrate anno 2021"**;

Dato atto che, la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del C.C.N.L. 21.05.2018;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (*D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testo vigente*).

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui alle premesse di:

- **costituire**, "prima - facie" ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate **per l'anno 2021**, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017;
- **dare atto che**, la costituzione del **Fondo per l'anno 2021** potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali nonché alimentato da eventuali economie derivanti dalla applicazione di contratti precedenti;
- **dare atto del rispetto** delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2021, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2021, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile;
- **subordinare l'effettiva imputazione** delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

- **impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/200, la spesa presunta derivante dal presente provvedimento a carico del bilancio dell'esercizio 2021/2023;
- **pubblicare** il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013;
- per le motivazioni tutte sopra esposte, il **Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2021**, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, *allegato virtualmente al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale*, è così riepilogato:

Totale risorse stabili	€ 36.558,24
Totale risorse variabili (art. 67, comma 3 del CCNL 2016/2018)	€ 15.000,00
Totale generale fondo	€ 51.558,24
<i>al netto delle risorse per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti</i>	€ 21.740,00
oltre differenziali per personale cessato	€ 4.218,34
oltre eventuali risorse residue (non utilizzate) provenienti dall'anno 2018, 2019 e 2020 : allo stato non determinabili	€ 0,00
oltre risorse variabili per compensi previsti da disposizioni di legge	€ 15.000,00
Utilizzo risorse	€ 19.036,58

- **dare atto che**, così come nel presente atto rappresentato, il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2021 non supera l'importo massimo consentito dalle vigenti normative , costituito dall'ammontare del Fondo 2016.
- **attestare che**, il finanziamento relativo a detto fondo troverà copertura negli codici di bilancio per l'esercizio 2021 ed afferenti la spesa del personale.
- **precisare che**, il suddetto importo resta comunque da definire per le risorse disciplinate dall'art. 67, comma 3, lettera c) e art. 68 comma 4 del C.C.N.L. 2016/2018 relative, rispettivamente, a disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge all'eventuale integrazione, sulla base della contrattazione, della componente variabile sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
- **trasmettere** il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999;
- **pubblicare** il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Felice Goduto)

